



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/04/2013 U-ss/2281/2013



U-AZ/13

Circ. n. 209/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Ruolo dei periti assicurativi – ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso - competenze professionali degli Ingegneri – iniziative dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – nota AGCM del 21/01/2013 – parere adunanza generale del 9 gennaio 2013 - art.3 del Regolamento ISVAP 3 gennaio 2008 n.11 – considerazioni

Facendo seguito alla circolare CNI n.88 del 28 giugno 2012, con la presente si intende informare gli Ordini territoriali degli sviluppi della nota problematica delle competenze per la ricostruzione causale e dinamica dei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti e dell'iscrizione al Ruolo Nazionale dei periti assicurativi.

Come noto, la posizione del Consiglio Nazionale – espressa in vari pareri e note ufficiali – è che l'attività ricostruttiva della dinamica degli incidenti stradali è riservata agli Ingegneri e ai Periti Industriali (con indirizzo meccanico o navale), iscritti all'albo di Categoria.

Agli iscritti al Ruolo dei periti assicurativi è consentita unicamente l'attività di stima del danno provocato dal sinistro, dal furto o dall'incendio dei veicoli. Il perito assicurativo può quindi accertare e stimare i danni subiti dagli autoveicoli (o dai natanti) e redigere successivamente una relazione descrittiva. Il tutto fermo restando le competenze derivanti agli Ingegneri per effetto della legge professionale (RD 23/10/1925 n.2537).

\*\*\*

Alle contestazioni sollevate dall'ANTITRUST nei confronti dell'operato dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, con comunicazione del 26/10/2011, seguita dalla nota datata 16/02/2012, il Consiglio Nazionale ha replicato con una argomentata nota – datata 22 giugno 2012 e allegata alla circolare CNI n.88/2012 citata - in cui si ribadiva la legittimità dell'interpretazione suddetta, facendo leva – tra l'altro – sul disposto dell'art.3, comma 4 del

Provvedimento ISVAP 3 gennaio 2008 n.11 (*“Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X, Capo VI, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private”*).

In sostanza il Consiglio Nazionale, nella nota inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha affermato:

- 1) che la figura del perito assicurativo viene in rilievo *limitatamente all'accertamento e stima dei danni ai veicoli* ;
- 2) che, poiché l'art.3, comma 4, del Regolamento ISVAP n.11 del 2008 dispone che **“nell'attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso”**, per le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso non è necessario essere iscritti al Ruolo Nazionale di periti assicurativi ;
- 3) che in base all'ampio disposto dell'art.51 RD n.2537/1925, competete agli Ingegneri – anche senza essere iscritti al predetto Ruolo – l'attività diretta alla ricostruzione dinamica dei sinistri, con applicazione delle leggi della fisica e redazione dei rilievi geometrici ;
- 4) che quindi *la tesi sostenuta dall'Autorità Garante per la Concorrenza (AGCM) – secondo cui l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso è libera – è errata* ;
- 5) che **l'Autorità Antitrust sostiene una posizione in palese contraddizione col Regolamento ISVAP n.11 del 2008, pur non avendolo mai contestato ufficialmente.**

In un incontro informale avuto con l'Autorità, i rappresentanti del Consiglio Nazionale avevano ribadito la posizione del CNI qui richiamata.

\*\*\*

Adesso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato la **nota prot.0012006 del 21/01/2013**, allegata, **di trasmissione del parere per il Presidente dell'I.V.ASS.** (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha preso il posto dell'ISVAP), rilasciato ai sensi dell'art.22 della legge n.287/1990.

Nel suddetto **parere**, adottato nella **adunanza del 9 gennaio 2013**, l'Autorità ANTITRUST afferma che “in base a quanto emerso dalle informazioni acquisite presso codesto Istituto e dal quadro normativo di riferimento”, si deve concludere nel senso che “l'assegnazione dell'incarico finalizzato alla ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso può essere riconosciuta ad un'ampia categoria di figure professionali (fra le quali rientrano certamente anche gli ingegneri e i periti industriali)<sup>1</sup> che siano ritenute in

<sup>1</sup> Il documento dell'Antitrust allegato riporta “periti assicurativi” (pag.3), ma si tratta senza dubbio di un *lapsus* e di un errore di battitura.

*possesso delle necessarie competenze tecniche”, riconoscendo in tal modo espressamente la competenza di Ingegneri e Periti industriali in materia.*

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – nell'innovativo parere allegato – ritiene :

- a) di escludere che l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso sia attività riservata agli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi ;
- b) di *menzionare e riconoscere esplicitamente la competenza sul punto di Ingegneri e Periti Industriali (ovviamente : senza necessità di iscriversi al Ruolo dei periti assicurativi).*

Queste considerazioni dell'Antitrust portano a concludere, dal punto di vista del CNI, - anche se l'Autorità Garante non lo dice espressamente – che, *una volta affermata la mancanza di una esclusiva per gli iscritti al Ruolo dei Periti assicurativi, la riserva a favore degli Ingegneri (e dei Periti Industriali) riemerge e si riafferma nel caso della nomina come CTU*, per la quale, come noto, bisogna essere iscritti all'albo di categoria

L'Autorità, in questo modo, allo stato, si allinea pertanto al disposto dell'art.3, comma 4, del Provvedimento ISVAP n.11 del 2008 che – parlando dei periti assicurativi (“Ambito di applicazione”, recita la rubrica dell'articolo) – afferma, come noto, che **“nell'attività peritale (E, QUINDI, NELLE COMPETENZE DEI PERITI ASSICURATIVI) non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso”**.

Su altre considerazioni dell'Antitrust, invece, il Consiglio Nazionale non può essere d'accordo. In particolare, si fa riferimento alle affermazioni in cui essa sostiene che l'attività in esame sia *non riservata a determinate categorie professionali*.

Il CNI ribadisce, in ogni caso che, per quanto riguarda l'incarico di CTU, esso *deve essere affidato a professionisti iscritti all'albo delle professioni tecniche*.

Dunque l'incarico di consulente tecnico del Giudice, anche per quanto concerne le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso, dovrà essere comunque affidato a professionisti iscritti all'albo (Ingegneri e Periti Industriali).

Al di là delle conseguenze – dirette o indirette – del parere dell'Antitrust, comunque, preme in questa sede sottolineare che con il documento approvato nella adunanza del 9 gennaio 2013 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riconosce espressamente che l'assegnazione dell'incarico finalizzato alla ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso riguarda anche gli Ingegneri, senza necessità di iscrizione al Ruolo dei periti assicurativi.


\*\*\*

Si invitano gli Ordini provinciali a diffondere i contenuti della presente circolare presso gli iscritti e nel proprio ambito territoriale.


Gli stessi saranno informati di ogni ulteriore iniziativa assunta sulla questione dal Consiglio Nazionale.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO:

- 1) nota AGCM del 21/01/2013, di trasmissione del parere reso nell'adunanza del 9 gennaio 2013, inviato al Presidente dell'I.V.ASS..

*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

Direzione Manifatturiero e Servizi  
Rif. n. S1675 (ex DC7263)



Autorità garante della concorrenza e del mercato  
AGCM

Prot. 0012006 del: 21/01/2013 07.37

00198 Roma Documento: Principale Registro: Partenza  
Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06858211

Ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso  
Al legale rappresentante pro tempore  
Prato Fiera, 21  
31100 Treviso

p.c. Consiglio nazionale degli Ingegneri  
Al legale rappresentante pro tempore  
Via IV Novembre, 114  
00187 Roma

**Oggetto:** comunicazioni inviate alle compagnie assicurative ed ai periti assicurativi dal Collegio dei periti industriali e dall'Ordine degli ingegneri di Treviso circa l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso.

Con la presente, si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 9 gennaio 2013, ha esaminato la questione in oggetto.

Al riguardo si rappresenta che l'Autorità ha ritenuto di inviare un parere al Presidente dell'I.V.ASS., ai sensi dell'art. 22 della legge n 287/90, che si allega alla presente.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
24/01/2013 E-rsp/386/2013



IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Chieppa

R



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativo al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008  
in materia di attività peritale nel settore della ricostruzione dinamica e  
cinematica degli incidenti stradali

inviato al

Presidente dell'I.V.ASS. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*



Autorità garante della concorrenza e del mercato  
AGCM

Prot. **0011679** del: **17/01/2013 07.01**

Documento: Principale Registro: Parienza

Rif. n. S1675

*11.19.13 Roma*

*Passa G. Verdi, 61/a - Tel. 06.85.88.11*

Dott. Fabrizio Saccomanni  
Presidente dell'I.V.ASS.  
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
Palazzo Volpi  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA

Un'associazione attiva nel settore dello studio e dell'analisi degli incidenti stradali ha segnalato all'Autorità il contenuto di alcune lettere inviate dal Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Treviso e dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Treviso, agli ispettorati di liquidazione delle compagnie assicurative ed ai periti assicurativi.

Con il presente parere l'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito al contenuto di tali lettere.

In quest'ultime, infatti, i soggetti sopra citati, nel prospettare una sorta di esclusiva a favore di ingegneri e periti industriali, invitavano rispettivamente i periti assicurativi e le compagnie assicurative a non assumere e a non assegnare incarichi aventi ad oggetto l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica degli incidenti stradali, neppure in qualità di consulente tecnico d'ufficio del Giudice.

Secondo l'Ordine degli ingegneri ed il Collegio dei periti industriali della provincia di Treviso, l'articolo 3, comma 4 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 (di seguito, anche il Regolamento), emanato in attuazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), escluderebbe l'attività in questione dalla competenza dei periti assicurativi.

Come rappresentato da codesto Istituto, sebbene la normativa in questione non abbia riservato alla competenza degli iscritti al Ruolo dei periti assicurativi l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica di eventi dannosi, ma solo quella di accertamento e stima dei danni derivanti dai sinistri stradali, con ciò non ha escluso la possibilità per gli stessi iscritti di esercitarla. In altri termini, il Regolamento istitutivo del Ruolo dei periti assicurativi ha in sostanza "*delimitato in negativo*" l'ambito di applicazione dei settori di competenza, non escludendo affatto che un perito assicurativo possa svolgere l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica di eventi dannosi ove nominato da un tribunale che lo ritenga professionalmente idoneo al conseguimento dell'incarico in questione, ovvero a tal fine incaricato da una compagnia assicurativa che lo ritenga professionalmente competente, non trattandosi di attività riservata.

In base a quanto emerso dalle informazioni acquisite presso codesto Istituto e dal quadro normativo di riferimento, l'Autorità ritiene pertanto che l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso non solo non appartenga alla sfera di competenza esclusiva dei periti assicurativi, ma neanche a quella di altri Ordini o Collegi, in assenza di un'apposita riserva di legge.

In materia di attribuzione di riserve di attività, l'Autorità è peraltro più volte intervenuta affermando il proprio orientamento contrario all'esistenza o alla costituzione di esclusive in capo a determinati soggetti, in quanto, riservando a questi ultimi la possibilità di operare in determinati mercati, offre loro una ingiustificata protezione dalla concorrenza di altri operatori che potrebbero offrire gli stessi servizi. Più in generale, regimi di esclusiva delle attività professionali dovrebbero essere limitati e rispondere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini.

Anche nell'ordinamento comunitario viene esplicitamente posta come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, le quali comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali, secondo un ragionevole principio di proporzionalità.

In conclusione, in linea con i consolidati principi concorrenziali sopra riportati e in assenza di giustificate ragioni di interesse generale, l'Autorità non può che condividere le valutazioni compiute da codesto Istituto, atteso che l'assegnazione dell'incarico finalizzato alla ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso può essere riconosciuta ad un'ampia categoria di figure professionali (fra le quali rientrano certamente anche gli



ingegneri e i periti assicurativi) che siano ritenute in possesso delle necessarie competenze tecniche.

A tal fine, l'Autorità auspica che il citato Regolamento ISVAP n. 11/2008 ed, in particolare, l'art. 3, comma 4, dello stesso, chiarisca esplicitamente che l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso, in assenza di un'apposita riserva di legge, possa essere liberamente svolta da qualsiasi professionista ritenuto idoneo allo svolgimento dell'incarico in questione da parte di un Giudice o di una Compagnia assicurativa.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

*Autorità Garante della Conoscenza e del Mercato*